



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

SERVIZI SOCIALI

***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE***

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2023)

ART. 1 FINALITA' E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, disciplinato dalla Legge Regionale n. 9/2003 e dal Regolamento Regionale n. 13/2004, *“con la funzione di promuoverne il benessere psico-fisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il Nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce, inoltre, la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche mediante un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo”* (ART. 7 L.R. 9/2003).
2. Il Nido, che accompagna il bambino nell'acquisizione di competenze nuove, mette al centro la partecipazione attiva del piccolo nel processo di apprendimento fornendo strumenti per la progressiva conquista di autonomia e promuovendo un progetto culturale di spessore educativo che tenga conto delle esigenze individuali, dei singoli talenti e delle potenzialità di ognuno.
3. Il Servizio in argomento, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali ed educativi individuati dalla Legge Regionale sopra richiamata, si pone sul territorio con le finalità specifiche di seguito indicate:
 - sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, per l'attuazione delle politiche di conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa dei genitori, nel rispetto dell'identità culturale e religiosa;
 - cura dei bambini mediante un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali qualificate, diverse da quelle parentali, in un ambiente sicuro e confortevole, teso allo sviluppo psico-emotivo-cognitivo-linguistico e motorio del bambino;
 - stimolazione alla crescita e socializzazione dei bambini in spazi opportunamente attrezzati, a tutela del loro benessere e della valorizzazione delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
4. L'Amministrazione provvede all'erogazione del servizio in argomento in favore della collettività in forma indiretta, attraverso l'attività di un soggetto terzo che assume su di sé, almeno in parte, il rischio operativo legato alla gestione del servizio (Concessione di servizio - art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii)
5. Il Comune mette a disposizione i locali di proprietà quale spazio interno ed esterno dei servizi che va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Nido d'Infanzia è aperto ai minori residenti nell'ambito del territorio comunale che abbiano un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
2. Nel caso in cui, conclusa l'ammissione dei bambini inseriti nella graduatoria, si rendessero disponibili ulteriori posti si procederà all'inserimento di coloro che presenteranno domanda, anche se residenti fuori Comune, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
3. La ricettività del Nido è individuata per un massimo di (60) sessanta posti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del Regolamento Regionale n. 22 dicembre 2004, n. 13. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge Regionale di cui sopra.
4. L'accesso al servizio è determinato esclusivamente dal Comune di Folignano che vi provvederà attraverso la pubblicazione di un Avviso con cadenza annuale di cui requisiti, modalità di iscrizione, tariffe e agevolazioni in base alla propria situazione socio economica attestata dall'ISEE, sono regolati con atto di indirizzo della Giunta Municipale.
5. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini deve essere quello indicato dalla L. R. n. 9/2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali alle famiglie" e dal relativo Regolamento attuativo (Regolamento n. 13 del 22.12.2004) al fine di mantenere il rapporto di 1 educatore ogni 7 bambini e di 1 educatore ogni 5 lattanti.
6. L'inserimento dei bambini con disabilità avviene, verificata la documentazione sanitaria, provvedendo a una dotazione di organico aggiuntivo di personale educativo e assegnando cadauno n. 1 assistente specializzato per un monte ore variabile a seconda di quanto prescritto dalla Giunta Regionale e della particolare situazione di gravità del soggetto disabile.
7. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso al servizio, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 11 della Legge regionale di riferimento, è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.
8. La prevenzione sanitaria nel Nido, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
9. Il Comune può prevedere la collaborazione con l'Azienda Sanitaria Territoriale per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e può, inoltre, sostenere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia, secondo quanto stabilisce la Legge Regionale n. 9/2003.

ART. 3 RACCOLTA E ESAME DELLE DOMANDE – GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

1. Le domande di ammissione vengono raccolte dal Comune nel periodo intercorrente dal 31 maggio al 31 luglio di ogni anno; possono essere presentate, per ciascun anno educativo, entro la data stabilita dall'Avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio competente mediante appositi moduli che inderogabilmente non possono essere sostituiti.
2. Le istanze dei residenti fuori Comune vengono accolte quando siano state evase quelle dei figli delle famiglie residenti nel territorio comunale e nei limiti dei posti disponibili, sempre dietro corrispettivo della retta mensile massima determinata dalla Giunta Municipale.
3. Eventuali domande di ammissione al Nido presentate fuori dal termine di scadenza e durante l'anno verranno esaminate e, qualora idonee, saranno collocate in opportuna lista d'attesa.
4. Sono prioritariamente ammessi:
 - a) i bambini con disabilità.
L'inserimento dei bambini portatori di handicap è progettato e concordato con i Servizi competenti presenti nel territorio, il gruppo educativo del Nido e i genitori del bambino sulla base di un piano educativo individualizzato, che preveda, con riferimento all'ultimo anno, anche l'inserimento nella Scuola Primaria di primo grado. Il piano, congiuntamente stipulato, può anche prevedere deroghe rispetto ai limiti di età del bambino e comunque non superare il 4[^] anno di età, al fine di consentire un suo corretto inserimento nel primo ciclo della Scuola Primaria;
 - b) i bambini già iscritti negli anni precedenti che confermano la frequenza nell'anno educativo di riferimento;
 - c) coloro che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti contestualmente il Nido d'Infanzia.
5. In subordine e, dietro valutazione stabilita di concerto tra il Responsabile del Servizio Sociale comunale e il gruppo educativo del Nido, sono ammessi anche in deroga o congiuntamente a quanto prescritto dal punto precedente del presente articolo, coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - bambini che vivono in condizioni ambientali-sociali compromettenti la loro integrità psico-fisica e il loro sviluppo e bambini cui non possa essere garantita, di fatto, l'assistenza in famiglia anche per una comprovata indigenza del nucleo familiare.
 - bambini orfani, oppure riconosciuti da un solo genitore;
 - bambini in affido;
 - bambini con genitori portatori di handicap (genitori con invalidità almeno del 75% o con malattia grave espressamente certificata).
6. La graduatoria redatta dal Responsabile del Settore verrà pubblicata con l'indicazione del numero di protocollo assegnato a ciascuna domanda e resa disponibile dal personale del Concessionario operante nei servizi con le famiglie che prenderà

direttamente contatti con queste concordando anche le modalità di inserimento degli utenti da svolgersi a partire dalla prima settimana di settembre.

7. Per particolari e comprovate necessità, i genitori possono richiedere, per una sola volta, il differimento dell'ammissione del bambino, in posizione utile in graduatoria, a data successiva, da concordarsi con il Responsabile del Servizio competente.
8. Il mancato ingresso del bambino nel Nido alla data prefissata per l'ammissione comporterà la rinuncia ad usufruire del servizio. Il bambino, ove richiesto, potrà essere riammesso solo ad esaurimento della graduatoria.
9. Il genitore/tutore del bambino utilmente collocato in graduatoria che non intende avvalersi del servizio deve comunicare a mezzo raccomandata la rinuncia allo stesso da trasmettere entro 7 (sette) giorni al Responsabile del Settore competente e per conoscenza alla Cooperativa/Ditta affidataria del servizio. La rinuncia scritta può intervenire in qualsiasi momento dell'anno educativo e consentire l'opportuna sostituzione con altri/e bambini/e presenti nella lista di attesa.
10. Si fa luogo, d'ufficio, alla rinuncia dal servizio nei seguenti casi:
 - a) quando il bambino non abbia frequentato, senza giustificato motivo, il Nido per 30 giorni consecutivi;
 - b) per inadempienze non giustificate nel versamento del contributo per 2 (due) mensilità consecutive; al recupero delle relative somme provvede l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI

NUCLEO FAMILIARE

1. Domanda per bambino con disabilità..... PUNTEGGIO MASSIMO
2. Conferma Iscrizione Frequentazione Anno precedente PUNTEGGIO MASSIMO
3. Fratello o sorella di bambino/a frequentante il Nido PUNTEGGIO MASSIMO
4. Padre o madre che necessitano di continua assistenza 13 (tredici)
5. Fratelli che necessitano di continua assistenza 8 (otto)
6. Assenza di uno dei genitori del nucleo familiare 35 (trentacinque)
7. Domanda per gemelli 5 (cinque)
8. Nuova gravidanza in atto 5 (cinque)
9. Almeno un nonno disponibile
(in età inferiore a 65 anni pensionato o casalinga residente nel Comune, non in precarie condizioni di salute) - 5 (meno 5)

10. In tutti i casi di indisponibilità nei termini suddetti	0 (zero)
LAVORO DEI GENITORI	
	Padre Madre
11. Lavoratore dipendente, autonomo, a domicilio	12 (dodici)
12. Lavoro saltuario e/o a tempo determinato	7 (sette)
13. Disoccupato (con documentazione)	7 (sette)
14. Studente	7 (sette)
15. Sospeso del lavoro a 0 ore	6 (sei)
16. Casalinga	1 (uno)
17. Lavoratore/studente	3 (tre)
18. Orario di lavoro:	
oltre le 35 ore	10 (dieci)
da 35 a 20 ore	8 (otto)
meno di 20 ore	6 (sei)
19. Assenza per lavoro per tutta la settimana	5 (cinque)
“ “ “ a settimane alterne	2,5 (due,cinque)
20. Pendolare:	
più di 20 Km.	4 (quattro)
meno di 20 Km.	2 (due)
21. Turnista con impegno notturno	2 (due)

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio va espletato dalla prima settimana del mese di settembre al 31 luglio di ciascuno degli anni educativi, con orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30 con sospensione nel periodo delle festività

natalizie e pasquali. Il numero dei giorni di servizio potrà variare in relazione al calendario scolastico approvato dalla Regione Marche.

2. Nessuna variazione sul calendario o sugli orari può essere comunque introdotta dal Concessionario se non disposta dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate comportano il ripristino, a carico della Ditta/Cooperativa, della situazione originaria preesistente secondo le prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale.
3. Il part-time sia mattutino che pomeridiano è da considerarsi tale se non si superano le 4,5 ore di frequenza.
4. I bambini saranno ritirati dal genitore o familiare in possesso di formale delega. Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste di riconsegna ad altre persone effettuate per telefono o per interposta persona.
5. Il Nido si articola in sezioni aperte o gruppi di bambini costituiti in base all'età, al grado di sviluppo e di crescita, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche di ciascuno.
6. Per quanto non espressamente previsto in merito al funzionamento del Nido, provvederà il Responsabile del Settore, sentito, nel caso, il Comitato di gestione sulla base delle necessità dell'utenza e del Concessionario e tenute presenti le esigenze di funzionalità del servizio.

ART. 5 RETTE DI FREQUENZA

1. Le rette di partecipazione sono determinate con Deliberazione di Giunta dall'Amministrazione comunale in base alle attestazioni ISEE risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche, e con un criterio agevolante per i residenti nel Comune di Folignano.
2. Eventuali variazioni dell'indicatore ISEE non produrranno mutazioni nel corso dell'anno educativo e saranno prese in considerazione per un'eventuale rettifica dell'applicazione della retta dovuta solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Responsabile del Settore.
3. Come già prescritto dall'art. 3, punto 2 del presente provvedimento, gli iscritti residenti fuori dal Comune di Folignano verseranno la quota della retta massima,
4. La retta resta in vigore per l'intero anno educativo, essa decorre dal 1^o settembre di ogni anno ed è contemplata per una permanenza giornaliera al Nido di 8 (otto) ore dal lunedì al venerdì; per le ore eccedenti detto orario si applica il supplemento di prezzo determinato dalla Giunta Comunale; la quota di iscrizione invero è fissata in € 50,00, salvo diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo dell'Ente.
5. La retta e la quota fissa di iscrizione vengono corrisposte direttamente alla Cooperativa/Ditta appaltatrice del servizio.

6. Nel caso di frequenza contestuale di due o più figli è prevista una riduzione della retta del 50%, limitatamente alle prime 4 fasce di reddito I.S.E.E., mentre per la 5° fascia ed i non residenti la riduzione sarà pari al 30%.
7. In caso di assenza inferiore a 15 (quindici) giorni per malattia, o per qualsiasi altro motivo, la retta dovrà comunque essere corrisposta per intero. Nell'ipotesi di assenza per motivi di salute comprovati da certificato medico, pari o maggiore ai 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di riferimento, sulla retta del mese successivo si applicherà una riduzione del 20%.
8. Per gli inserimenti che avvengono entro la prima quindicina del mese di sarà applicato l'importo della retta per l'intero importo; per gli inserimenti con decorrenza nella seconda quindicina del mese sarà applicata la retta per la metà.
9. Le rette vengono pagate anticipatamente entro il giorno 5 del mese cui si riferisce la frequenza, indipendentemente dalla fruizione del servizio e sino alla rinuncia scritta di cui all'art. 3, punto 9, del presente Regolamento.
10. I genitori dei bambini frequentanti il Nido devono corrispondere oltre alla retta di frequenza una quota di iscrizione fissa annuale stabilita dalla Giunta Comunale.
11. I bambini dimessi dal Nido in stato febbricitante o in altro stato patologico potenzialmente infettivo possono essere riammessi solo previa presentazione di certificato medico. Per la riammissione del bambino al Nido dopo un'assenza pari o superiore a 5 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) è indispensabile il certificato medico, tranne ipotesi particolari autorizzate dal Concessionario.

ART. 6 FIGURE PROFESSIONALI

1. Le figure professionali presenti nel Nido d'Infanzia sono le seguenti:
 - Coordinatore Pedagogico;
 - Educatrici;
 - Personale ausiliario;
 - Cuoco.
2. I soggetti di cui al comma precedente svolgono funzioni così come disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. Il Concessionario dovrà fornire il personale nel rispetto del rapporto numerico come indicato dalla citata Legge regionale. Tale personale dovrà avere un rapporto di subordinazione o collaborazione lavorativa con l'Affidatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando l'Ente da ogni obbligo e responsabilità.
1. L'inserimento di altro personale (stagisti, tirocinanti, etc...) deve essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dall'Affidatario in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nella previsione di adeguata copertura assicurativa.
2. Tutte le figure professionali debbono attestare l'idoneità fisica all'impiego e l'assenza di condanne penali o di carichi penali pendenti. Il personale impiegato dovrà

garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; dovrà avere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole; dovrà necessariamente essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo dettagliato di tutto il personale educativo, ausiliario e del Coordinatore pedagogico impiegati e/o da impiegare nell'espletamento del servizio.
4. Le attribuzioni spettanti al personale educativo sono quelle previste dalla vigente normativa ed in particolar modo:
 - responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
 - definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore del Servizio e con il servizio comunale;
 - coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa;
 - partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività, prevedendo un collettivo di tutto il personale educativo, con cadenza mensile, da verbalizzare e tenere agli atti presso la struttura;
 - partecipazione ai colloqui con il Coordinatore e le famiglie;
 - partecipazione ai colloqui con soggetti esterni coinvolti nel processo educativo in presenza di disabilità, problematiche comportamentali o specifiche patologie.
5. Le attribuzioni spettanti al personale ausiliario sono;
 - accudimento e cura dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, pasto);
 - distribuzione dei pasti e delle merende coadiuvando il personale educativo durante la somministrazione, per la cui attività gli operatori di assistenza dovranno essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione HACCP per addetti al settore alimentare (Reg. CEE 852/2004) e relativi aggiornamenti;
 - igienizzazione e sanificazione degli arredi, dei giochi e dei materiali a supporto del personale educativo in tutte quelle attività, che comportano un maggior impegno nelle routines quotidiane;
 - pulizia, apertura-chiusura e custodia dei locali;
 - gestione e cura del servizio di lavanderia e stireria;
 - spostamento degli arredi e all'allestimento degli spazi secondo le indicazioni dei responsabili.
6. La Ditta/Cooperativa deve assicurare il servizio di ristorazione per tutti i bambini frequentanti il Nido e per il personale adulto avente diritto (Educatrici) dal lunedì al venerdì, secondo il calendario delle attività. Il servizio consiste nella preparazione dei pasti (pranzo più merende) per i bambini e per gli adulti da effettuarsi nella cucina interna al nido nel rispetto dei menù stagionali elaborati dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli e nelle quantità riportate. Le tabelle nutrizionali, a discrezione del Comune, potranno subire variazioni nel tempo. Per pasti si intende: una merenda al mattino, il pranzo e una merenda pomeridiana.
7. Il Concessionario deve garantire il confezionamento e la fornitura di diete speciali agli utenti che ne facciano richiesta, per situazioni patologiche certificate, nonché delle diete in bianco per indisposizione (max 5 giorni consecutivi) e per motivi etico religiosi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di privacy. Le

diete speciali devono essere realizzate, per quanto più possibile, in linea con il menù giornaliero applicato.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER INTERVENUTO INTERESSE PUBBLICO

1. La sospensione del Servizio può essere disposta solo dall'Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc.); in tali casi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale sarà sottoposto a ricalcolo, mediante depurazione delle quote del corrispondente periodo di sospensione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (indennizzo, risarcimento, mancato guadagno).

ART. 8 ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'Assemblea è composta dai genitori/tutori dei bambini che frequentano il Nido o da chi ne fa le veci.
2. Il Rappresentante dei genitori e un suo sostituto sono nominati entro il mese di ottobre di ogni anno dall'Assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il nido, convocata a tale scopo dal Presidente del Comitato di gestione.
3. L'Assemblea dei genitori viene convocata dal Rappresentante dei genitori o su richiesta scritta di almeno 1/4 degli aventi diritto.
4. Il rappresentante dei genitori decade dal mandato quando cessa di fruire del servizio del Nido ed è sostituito dal primo dei non eletti.
5. All'Assemblea è invitato il Sindaco o un suo delegato.

ART. 9 COMITATO DI GESTIONE

1. Presso il Nido d'Infanzia è istituito un Comitato di gestione così composto:

· Presidente : Sindaco o suo delegato

Membri :

- Assessore delegato agli Asili nido;
- Rappresentante dei genitori nominato dall'Assemblea dei genitori;
- Coordinatore pedagogico;
- Rappresentante della Ditta o Cooperativa sociale Concessionaria;
- Responsabile del Settore dei Servizi Sociali del Comune o suo delegato.

2. Spettano al Comitato i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'andamento generale del Nido e sulle questioni inerenti l'organizzazione;
- b) coadiuvare l'Amministrazione comunale per le iniziative da promuovere nell'ambito del Nido;
- c) promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i rapporti con le famiglie e le formazioni sociali presenti nel territorio;
- d) favorire l'informazione e la partecipazione della popolazione su questioni inerenti il servizio del Nido d'Infanzia;

e) esprimere parere in merito ad eventuali reclami, osservazioni, suggerimenti inerenti il funzionamento del nido.

3.. Le riunioni sono convocate dal Presidente. La prima riunione è convocata entro 60 giorni dalla costituzione del Comitato e in tale seduta si provvederà alla elezione del Vice Presidente.

4. Il Comitato di gestione è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.

5.Nelle deliberazioni del Comitato di gestione in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

6.L'incarico di membro del Comitato di gestione non dà diritto a compensi.

7.Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un membro del comitato designato dal Presidente.

8.Il Comitato di gestione ha la stessa durata in carica del Consiglio Comunale con l'eccezione della componente dei genitori che viene rieleto ogni due anni.

9.I componenti del Comitato cessano dall'incarico per dimissioni volontarie.

ART. 10 COORDINAMENTO COMUNALE

1. Spetta al Comune di Folignano, attraverso figure professionali specifiche quali Segreteria organizzativa e Servizi Sociali, Comitato di controllo mense, secondo le rispettive competenze, verificare:

- ▶ la correttezza dell'esecuzione del servizio anche in relazione alla presenza del personale secondo gli orari stabiliti;
- ▶ la rispondenza delle attività alle linee di programma e al progetto pedagogico, con impartendo eventuali opportune disposizioni anche per assicurare un adeguamento delle prestazioni agli obiettivi ed alle esigenze dell'utenza;
- ▶ il rispetto del rapporto Educatore/bambino e della continuità educativa e quello su eventuali variazioni alle tabelle dietetiche e merceologiche e su regimi dietetici differenti (diete per intolleranze singole o multiple, allergie, scelte etniche) esprimendo parere tecnico in merito.

2.Il Coordinamento comunale provvede al supporto e al monitoraggio di sistema, all'osservazione sistematica del servizio, raccordandosi con il personale del Nido e, periodicamente, con il referente/Coordinatore pedagogico indicato dalla Ditta stessa, per le questioni attinenti gli interventi educativi, amministrativi e la qualità del servizio.

3.1 suddetto personale comunale è pertanto garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, provvederà il Responsabile del settore, il Comitato di partecipazione, la Giunta Comunale, secondo le proprie competenze, tenendo in ogni caso presente che dovranno essere salvaguardate al massimo le necessità dei bambini, la loro salute, il loro benessere fisico e psichico e lo scopo sociale ed educativo proprio del Nido.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio cui lo stesso viene approvato.